



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Prot. 81

Roma, 19/09/2022

Al dott. Leopizzi Alessandro
Direttore Direzione generale del personale e
della formazione
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Oggetto: Progressioni tra le Aree – Art. 21-quater DL n. 83/2015. Trattamento economico.

Egregio Direttore,

ci pervengono numerosissime richieste di chiarimenti da parte di colleghi coinvolti nel processo di progressione fra le Aree di cui all'art. 21-quater del DL n. 83/2015, preoccupati per il loro futuro inquadramento economico a seguito della lettura del provvedimento a Sua firma del 8/04/2022 – prot. n. 5028 per la parte nelle premesse che recita: *“Ritenuto che un assai consistente numero di idonei appartiene alla quinta e sesta fascia retributiva dell'aerea seconda presenti nella graduatoria oggetto di scorrimento ed oggettivamente riceverebbe, dal punto di vista economico, un più che sensibile nocumento dalla riqualificazione di cui trattasi”*.

Come potrà immaginare è nostro impegno quotidiano assicurare tutti i colleghi interessati rammentando che in tal senso esistono specifiche garanzie contrattuali – art. 15 CCNL 2006-2009 Comparto Ministeri - sulla salvaguardia del trattamento stipendiale in godimento, nella ipotesi di progressioni fra le aree, qualora lo stesso risulti superiore a quello previsto per la fascia retributiva iniziale dell'Area superiore.

Principio, tra l'altro, rafforzato dal contenuto degli Avvisi, N. 1 e N. 2, delle procedure selettive in attuazione dell'art. 21-quater del DL n. 83/2015 dove al punto 9.2 recitano:

“Qualora il trattamento stipendiale in godimento risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che verrà successivamente riassorbito con l'acquisizione delle ulteriori fasce retributive.”

Rassicurazioni alle quali segue comunque una necessità, sentita dai colleghi, di ulteriori tutele di tipo giurisdizionali; evenienza che, a nostro avviso, diverrebbe necessaria nell'estremo caso in cui l'Amministrazione decidesse di non applicare l'art. 15 CCNL 2006-2009 e decidesse di rinnegare quanto indicato negli Avvisi 1 e 2 sopra indicati.

È nostra convinzione che il contenuto del PDG del 8/4/2022 n. 5028, e eventuali altri provvedimenti che abbiano disposto in merito, per la parte presa in esame non abbia nessuna

intenzione disincentivante; è altrettanto vero però che negli interessati ha instillato dubbi e perplessità sulle decisioni da assumere e quindi sarebbe buona cosa chiarire formalmente la questione in essere.

All'Amministrazione chiediamo un intervento formale e tale da assicurare tutto il personale interessato alle procedure di progressione fra le Aree di cui all'art. 21-quater che nella ipotesi in cui il trattamento stipendiale in godimento risulti superiore a quello iniziale del nuovo inquadramento, il relativo differenziale sarà mantenuto come assegno ad personam nel rispetto delle previsioni contrattuali e del contenuto degli Avvisi 1 e 2 emanati dal Ministero della Giustizia.

In attesa di celere riscontro, cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia

